

CORTE EFTA

Richiesta di parere consultivo presentata dal Gulating lagmannsrett, in seguito alla decisione di questa Corte del 27 novembre 1995 nella causa Eilert Eidesund contro Stavanger Catering A/S

(Causa E-2/95)

(96/C 149/08)

Nella causa dinanzi ad essa pendente Eilert Eidesund contro Stavanger Catering A/S il Gulating lagmannsrett (Alta corte Gulating), con decisione 27 novembre 1995, ha presentato alla Corte EFTA richiesta di parere consultivo, iscritta in ruolo il 4 dicembre 1995 e vertente sui seguenti quesiti:

1. La risoluzione di un contratto di fornitura con una società e la firma di un nuovo contratto con un'altra società ricade sotto il disposto della direttiva 77/187/CEE del Consiglio quando nessuna clausola è prevista dal contratto secondo cui gli impianti e/o i dipendenti devono essere anche rilevati?
2. Se la risposta al quesito n. 1 sarebbe identica se la nuova società di approvvigionamento rileva i dipendenti e gli stock.
3. Se la risposta al quesito n. 1 sarebbe identica se il contratto ricade sotto il disposto delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE sull'aggiudicazione dei contratti pubblici di fornitura.
4. Tra i diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 rientra anche il diritto di conservare con il nuovo datore di lavoro lo stesso regime assicurativo, compreso quello pensionistico, che il dipendente aveva con il datore che ha sciolto il contratto?
5. La risposta al quesito n. 1 sarebbe diversa nei casi in cui:
 - a) I dipendenti della società originaria seguano la procedura normale per competere ai posti nella nuova società e sono nominati in questi ultimi a concorso ultimato?
 - b) Non sussista alcun accordo tra la nuova e la vecchia società, ovvero tra la principale e la nuova società di approvvigionamento nel senso che anche i dipendenti debbano essere rilevati?

Richiesta di parere motivato presentata dalla Stavanger Catering A/S in seguito alla decisione di questa Corte in data 5 ottobre 1995 nella causa Torgeir Langeland contro Norske Fabricom A/S

(Causa E-3/95)

(96/C 149/09)

Nella causa dinanzi ad essa pendente Torgeir Langeland contro Norske Fabricom A/S il Stavanger byrett (Corte di Stavanger) ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere motivato, iscritta in ruolo in data 4 dicembre 1995, vertente sui seguenti quesiti:

1. Nella clausola derogatoria di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, rientra anche il diritto del dipendente alla copertura di premi assicurativi alla pensione complementare o la deroga si applica soltanto al diritto di ottenere da questo stesso regime prestazioni pensionistiche?
 2. Se l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 77/187/CEE vada interpretata nel senso che il dipendente non può giuridicamente accettare un emendamento al suo contratto di lavoro che sia meno vantaggioso, ove il motivo dell'emendamento risieda nel trasferimento dell'impresa?
-